**DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI, DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DELLE POLITICHE ATTIVE, NONCHÉ IN MATERIA DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELL’ATTIVITÀ ISPETTIVA E DI TUTELA E CONCILIAZIONE DELLE ESIGENZE DI CURA, DI VITA E DI LAVORO**

| 1. **RIORDINO AMMORTIZZATORI SOCIALI** | |
| --- | --- |
| **TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI** | **COMMENTI** |
| Art. 1. |  |
| 1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi. | È condivisibile la ratio di fondo diretta a:   * generalizzare gli interventi di sostegno per ragioni di equità * ricondurre la cassa integrazione alle finalità originarie, di carattere transitorio, di sostegno nei momenti di crisi e nelle fasi di ristrutturazione, |
| 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti princìpi e criteri direttivi: |  |
| 1. con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro: |  |
| 1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa; | E’ necessario chiarire che per "cessazione definitiva" si intende la inesistenza di opportunità concrete di ripresa, da valutarsi anche nel corso delle procedure concorsuali. Solo in un simile caso si comprende il mancato riconoscimento del trattamento di integrazione salariale. |
| 2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili; | Principio di delega condivisibile in quanto diretto a snellire e semplificare le procedure. Sarà opportuno tuttavia monitorare le eventuali modalità di introduzione dei meccanismi standardizzati |
| 3) necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà; | E’ necessario chiarire l’effettiva portata del principio, per ora molto generico e contraddittorio in quanto contrappone la gestione degli ammortizzatori sociali (legati all’impresa) con quella degli istituti contrattuali (riferita ai singoli lavoratori) |
| 4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione; | Questo aspetto è estremamente complesso, tenuto conto dell’attuale utilizzo della cassa integrazione: andrà monitorata con attenzione la fase dell’attuazione della delega |
| 5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici; | Occorre evitare di applicare il principio espresso in maniera automatica/meccanica, cercando di contemperare due esigenze: da un lato evitare l’abuso nel ricorso allo strumento, che si evidenzia in un utilizzo sistematico e reiterato; dall’altro evitare all’impresa che deve affrontare una crisi, uno sforzo economico aggiuntivo proprio nel momento di difficoltà laddove non faccia uso sistematico e reiterato |
| 6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo; | Con riferimento alla rimodulazione della contribuzione ordinaria tra settori, occorre chiarire che il presupposto della rimodulazione è che l’aliquota media rispetto alla quale operare eventuali “rimodulazioni” sia quella di effettivo equilibrio tra contributi e prestazioni della cassa ordinaria |
| 7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione di meccanismi standardizzati di concessione, e previsione della possibilità di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4; | Da valutare in fase di attuazione |
| 8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; | Con riferimento ai contratti di solidarietà di cui all'art. 2 l. n. 863/1984 (cd. solidarietà di tipo espansivo), si ritiene vadano garantiti ai lavoratori, per le ore di lavoro perso, sia il trattamento di integrazione salariale che la relativa contribuzione figurativa, senza oneri aggiuntivi per le imprese. |
| 1. con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria: |  |
| 1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore; | Nell'ambito della rimodulazione dell'ASPI, è necessario prevedere espressamente l'omogeneizzazione delle aliquote contributive e della copertura figurativa, comprendendo, in questo secondo caso, anche i soggetti per i quali finora la copertura non è stata prevista (es. lavoratori dell'ex Inpdap) |
| 2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti; | Potrebbe favorire il processo di ricongiungimento Aspi-pensione. Aspetto che potrebbe essere molto utile nella gestione delle ristrutturazioni aziendali. |
| 3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento, e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite; | Il principio di universalizzazione dell’ASPI è assolutamente condivisibile per evidenti ragioni di equità. Sarà necessario monitorare gli interventi e le modalità di attuazione del principio medesimo, al fine di evitare oneri aggiuntivi per le imprese. |
| 4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa; | Va collegato con il punto 2 e chiarita la penalizzazione ai fini pensionistici. |
| 5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti; | Per evitare rischi di oneri aggiuntivi alle aziende si deve valutare se si possono inserire indicazioni e vincoli ad usare i fondi europei di competenza Regionale (FSE, ecc…). |
| 6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale; |  |
| c) attivazione del soggetto beneficiario degli ammortizzatori sociali di cui alle lettere a) e b) con meccanismi e interventi che incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione, come previsto dal comma 4, lettera v); | Principio di delega condivisibile |
| d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b) possa consistere anche nello svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica amministrazione; | Nel riaffermare l'obbligo del lavoratore di accettare proposte di lavoro o di effettuare la formazione, va confermato, da un lato, che - come formalmente chiarito già dal Ministero del lavoro - l'obbligo formativo vale con riferimento a qualsiasi tipo di formazione e da chiunque erogata e, dall'altro, che spetta agli organi pubblici denunciare il rifiuto di accettare proposte lavorative o formative (con conseguente decadenza dal diritto al trattamento) |
| e) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera d). | Principio condivisibile: da almeno 15 anni sono vigenti norme in tal senso che tuttavia ad oggi mancano di effettività. |

| **B) SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE** | |
| --- | --- |
| **TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI** | **COMMENTI** |
| 3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le disposizioni del presente comma e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nonché dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430. | E’necessaria un’azione decisa a favore delle politiche attive, rifondando radicalmente i meccanismi che si occupano di far incontrare domanda ed offerta di lavoro, coinvolgendo, razionalizzando e creando sinergia tra i ruoli di tutti gli operatori del mercato del lavoro, pubblici e privati. |
| 4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: |  |
| a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto; | Principi a) e b) valutabili positivamente nella misura in cui dalla razionalizzazione possano derivare risorse che potranno essere proficuamente destinate al taglio del cuneo fiscale e alla riduzione del costo del lavoro.. |
| b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, anche nella forma dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome; |  |
| c) istituzione, anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f); | Condivisibile la scelta di creare - senza costi per la finanza pubblica – un’Agenzia nazionale per il Lavoro. Tuttavia occorre evitare che l’Agenzia costituisca un nuovo soggetto che si aggiunga ai troppi che affollano il campo del mercato del lavoro senza risolvere i problemi di integrazione, coordinamento e gestione strategica che sussistono oggi. L’Agenzia nazionale dovrebbe comunque valorizzare e fare proprie le esperienze positive già sviluppatesi in alcuni territori. |
| d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia; |  |
| e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI; |  |
| f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente; | La razionalizzazione dei vari uffici ed enti che si occupano di lavoro e di politiche del lavoro è limitata ai soli enti ed amministrazioni centrali, con esclusione quindi delle amministrazioni regionali e locali: ciò riduce sensibilmente la portata della norma |
| g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone; | La misura, peraltro piuttosto generica, sembra essere positiva e condivisibile nelle finalità. Occorrerà che la delega dia attuazione alla previsione:   * confermando il fondamentale principio del collocamento mirato, così come declinato negli interventi normativi ed interpretativi successivi alla l.n. 68/99: * garantendo il coordinamento con le altre normative settoriali che incidono sugli obblighi del datore di lavoro   In questo senso, occorrono semplificazioni degli adempimenti attualmente previsti dalla legge n. 68 del 1999 e chiarimenti (come nel caso della esclusione dalla base di computo del personale più a rischio, secondo l’interpretazione già fornita dal Ministero del lavoro). L’intervento di razionalizzazione dovrà, quindi, mirare anche a superare conflitti interpretativi e a garantire un inserimento al lavoro dei disabili coerente ed adeguato rispetto alle loro abilità e alle disponibilità delle imprese |
| h) possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonché di altre amministrazioni; |  |
| i) individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia con modalità tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica; |  |
| l) determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima; |  |
| m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi; |  |
| n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego; | Positivo il passaggio volto a valorizzare le sinergie tra servizi pubblici e privati che può effettivamente rafforzare la capacità di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.  Tuttavia, la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati dovrebbe realizzarsi avendo come criterio guida una sorta di tendenziale “ripartizione delle competenze” che attribuisca maggiore spazio agli attori privati nello svolgimento dei veri e propri servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro e attribuisca ai servizi pubblici l’assolvimento di funzioni più propriamente “sociali”, come la gestione del collocamento obbligatorio. |
| o) valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati; | E’ condivisibile e opportunala previsione di un monitoraggio dei risultati e dell’effettivo valore aggiunto apportato da queste forme di welfare. |
| p) introduzione di princìpi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale; | Quanto all’introduzione di principi di politica attiva che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito e misure di reinserimento sarebbe necessario prevedere che anche eventuali accordi di risoluzione consensuale del rapporto, perfezionati in sede sindacale (e non solo avanti alla DTL), consentano di accedere alla fruizione dell’Aspi, tanto più se collegati alla definizione di accordi per la ricollocazione con il concorso delle agenzie per il lavoro |
| q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale; |  |
| r) previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di sostegno del reddito; |  |
| s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità; |  |
| t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale; |  |
| u) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro; |  |
| v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica; |  |
| z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6, lettera i); |  |
| aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro; |  |
| bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti. |  |

| **C) SEMPLIFICAZIONI ADEMPIMENTI** | |
| --- | --- |
| **TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI** | **COMMENTI** |
| 5. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese. | La misura è positiva e condivisibile nelle finalità in quanto volta a semplificare e razionalizzare la normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro.  Attualmente la normativa prevede, da un lato riferimenti legislativi generici (es. art. 2087 c.c.) rimessi alla discrezionalità dell’interprete, dall’altra disposizioni minuziose e puntuali contenenti innumerevoli ed eccessivi oneri in capo al datore di lavoro.  La necessità di un riordino e soprattutto di una semplificazione della disciplina consentirebbe di garantire un quadro normativo di riferimento chiaro e certo, così da incrementare e rendere più efficace ed effettiva la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.  Importante, in tal senso, la misura prevista nella delega che prevede una semplificazione anche attraverso norme di carattere interpretativo. |
| 6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: |  |
| a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di ridurre drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo; | Il principio di delega è senz’altro opportuno ed affronta uno dei problemi più avvertiti dalle imprese. |
| b) semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi; | Si tratta di un principio di delega molto positivo in quanto volto a favorire la certezza del diritto. |
| c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti; | Il principio di delega è senz’altro positivo: mira a rendere più efficiente la pubblica amministrazione e costituisce una specificazione del più generale principio previsto alla lettera a). |
| d) introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso; | Il principio di delega è senz’altro positivo: mira a rendere più efficiente la pubblica amministrazione e costituisce una specificazione del più generale principio previsto alla lettera a). |
| e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei; | Il principio è positivo: persegue una logica di semplificazione e si iscrive nel più ampio novero degli interventi per la digitalizzazione dell’attività amministrativa. |
| f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale; | Il principio è molto positivo perché è volto a promuovere la revisione del re­gime sanzionatorio in una logica premiale piuttosto che punitiva, preve­dendo sanzioni diverse in caso di violazioni meramente formali. |
| g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore; | Sebbene sia importante attendere il decreto di attuazione per esprimere una valutazione più attenta, è sicuramente auspicabile un intervento in chiave di semplificazione su questa materia che al momento vede coesistere una pluralità di procedure diverse. |
| h) individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro; | Il principio è positivo, persegue una logica di semplificazione e si iscrive nel più ampio novero degli interventi per la digitalizzazione dell’attività amministrativa. |
| i) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente; | Una maggiore uniformità della normativa in materia è certamente auspicabile e porterebbe a compimento le iniziative attualmente adottate solamente in via sperimentale. È però importante che l’intervento normativo in materia valorizzi le esperienze maturate a livello di contrattazione collettiva e che non determini eccessivi oneri burocratici in capo alle imprese |
| l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)). | È importante contrastare fenomeni che danneggiano anche le imprese regolari, determinando fenomeni di concorrenza sleale a danno di quelle che operano nel rispetto della legalità. |

| **D) RIORDINO FORME CONTRATTUALI, CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI, SEMPLIFICAZIONE ATTIVITÀ ISPETTIVA** | |
| --- | --- |
| **TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI** | **COMMENTI** |
| 7. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali: |  |
| a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali; | Si delega il Governo alla razionalizzazione di un quadro normativo attualmente piuttosto articolato a fronte del susseguirsi di varie riforme legislative.  Sussiste il rischio di una valutazione non equilibrata in ordine all’utilità di alcune fattispecie contrattuali. |
| b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti; | Si pone opportunamente l’accento sulla necessità di affrontare il tema della flessibilità anche con specifico riferimento al contratto a tempo indeterminato (flexicurity).  Si chiarisce che per poter riaffermare la centralità del contratto a tempo indeterminato occorre intervenire sulla sua disciplina sotto il profilo dei forti oneri attualmente gravanti su questa fattispecie contrattuale.  L’obiettivo di privilegiare il contratto a tempo indeterminato non deve tradursi in ostacoli o misure volte a penalizzare le altre fattispecie contrattuali. |
| c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento; | Per i nuovi contratti viene definitivamente superata la possibilità di reintegrazione per i licenziamenti determinati da ragioni economiche e/o organizzative. Andranno comunque attentamente valutati due punti: la natura dell’indennizzo per i differenti costi per l’azienda (se retribuzione vera e propria anche ai fini contributivi o mero indennizzo) e la disciplina delle aziende sotto i 16 dipendenti.  La norma non chiarisce se riguarda anche i licenziamenti collettivi per i quali, invece, il tema della prevedibilità delle conseguenze del licenziamento è particolarmente rilevante.  Si prevede che la modifiche normative riguardino unicamente le nuove assunzioni. Un intervento di carattere generale, anche con riguardo ai licenziamenti collettivi, è e rimane la proposta di Confindustria, anche per evitare situazioni di disparità che determinano incertezze applicative.  Sarebbe stato opportuno prevedere il superamento definitivo della reintegrazione anche per i licenziamenti per motivi disciplinari. È importante, però, che il legislatore delegato individui con precisione le ipotesi di applicazione della reintegrazione così da evitare quelle incertezze e contrasti interpretativi che si sono verificate, invece, sulla base dell’attuale situazione normativa. |
| d) rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro; | Possibilità che la disciplina dei tirocini curriculari venga modificata in modo da facilitare l’accesso all’istituto. |
| e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera; | La delega alla contrattazione collettiva della possibilità di individuare ulteriori ipotesi nelle quali trova applicazione la nuova disciplina delle mansioni rappresenta un’opportunità più volte sostenuta da Confindustria anche per superare le incertezze attualmente esistenti in giurisprudenza.  Le ipotesi previste espressamente dalla legge di delega non sembrano però apportare effettivi elementi di innovazione. Per una valutazione più precisa è necessario attendere le disposizioni di attuazione contenute nei decreti. |
| f) revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore; | È fondamentale che si crei l’occasione di aggiornare una disposizione non più in linea con il contesto tecnologico profondamente diverso rispetto agli anni ’70.  Sarebbe stato utile precisare ulteriormente gli ambiti di intervento. |
| g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; | Data l’estrema genericità è difficile esprimere una valutazione precisa del principio di delega che sembra di fatto avere un’area di intervento limitata alle collaborazioni e ad alcuni settori residuali dal momento che non devono essere regolati da contratti collettivi.  Non positivo è il passaggio sul superamento dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Ferma restando l’importanza delle misure tese a contrastare l’abuso di questa fattispecie contrattuale, non è ipotizzabile un’integrale superamento della fattispecie dal momento che essa è inscindibilmente collegata alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. |
| h) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilità di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; | Data l’estrema genericità del principio di delega, è difficile esprimere una valutazione precisa: il principio potrebbe essere positivo nella misura in cui consentisse di estendere i limiti economici attualmente previsti dalla legislazione. |
| i) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative; | Si delega il Governo alla razionalizzazione di un quadro normativo attualmente piuttosto articolato a fronte del susseguirsi di varie riforme legislative. Sussiste il rischio di una valutazione non equilibrata in ordine all’utilità di abrogare alcune disposizioni specifiche. |
| l) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale. | Il principio di delega risulta positivo nella misura in cui può comportare una maggiore efficienza della pubblica amministrazione e, conseguentemente, risparmi di spesa.  E’ però indispensabile far confluire nell’agenzia anche i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali ( semplificazione che, soprattutto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, agevolerebbe le imprese) per i quali sono invece previste mere forme di coordinamento che, da esperienze analoghe, sappiamo essere scarsamente efficaci e non garantire la condivisione di indirizzi interpretativi chiari ed univoci. |

| **E) TUTELA MATERNITÀ E CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO** | |
| --- | --- |
| **TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI** | **COMMENTI** |
| 8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. |  |
| 9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: |  |
| a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici; | L’estensione dell’indennità di maternità alle categorie di lavoratrici che attualmente non ne beneficiano dovrebbe essere finanziata mediante la fiscalità generale per evitare che lo sia mediante l’aumento delle aliquote contributive. |
| b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro; | L’estensione del principio dell’automaticità delle prestazioni per le lavoratrici madri parasubordinate dovrebbe essere finanziata mediante la fiscalità generale per evitare che lo sia mediante l’aumento delle aliquote contributive. |
| c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico; | E’ condivisibile l’attenzione riservata all’utilizzo degli strumenti fiscali per incentivare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. |
| d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro; | L’adozione di misure volte ad incentivare accordi collettivi diretti a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo per agevolare la conciliazione dovrebbe essere accompagnata da forme di incentivo dedicate ad iniziative poste in essere in via autonoma e diretta dalle imprese.  Con riferimento all’ipotesi del telelavoro, andrebbe prevista l’estensione degli incentivi anche ad altre forme di lavoro da remoto come lo smartworking. |
| e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute; | circa la cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di ferie/giorni di riposo, appare indispensabile che i decreti legislativi individuino disposizioni snelle e pertinenti con il giusto contemperamento tra le esigenze di tutela delle lavoratrici con quelle organizzative del datore di lavoro. Appare idoneo un rinvio alla contrattazione collettiva per una più specifica regolamentazione della fattispecie. |
| f) integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi; | L’integrazione dell'offerta di servizi forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona non dovrebbe essere gravata in maniera eccessiva da vincoli di natura amministrativi. Qualsiasi iniziativa in materia dovrebbe, comunque, essere condizionata dall’esistenza di interventi specifici da parte delle pubbliche istituzioni, secondo le rispettive competenze e risorse. |
| g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese; | Nella razionalizzazione della disciplina dei permessi e dei congedi i decreti legislativi dovrebbero tenere conto del giusto contemperamento tra le esigenze di tutela dei lavoratori con quelle organizzative del datore di lavoro. |
| h) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza; | L'introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere dovrebbe essere rispettosa del giusto contemperamento tra le esigenze di tutela delle lavoratrici con quelle organizzative del datore di lavoro. Gli oneri finanziari che ne derivano andrebbero rimessi alla fiscalità generale o finanziati con specifico Fondo istituito per il contrasto alla violenza sulle donne, istituito con la legge n. 244 del 2007. |
| i) estensione dei princìpi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. |  |
| l) semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di parità e pari opportunità. |  |

| **F) DISPOSIZIONI ATTUATIVE** | |
| --- | --- |
| **TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI** | **COMMENTI** |
| 10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. |  |
| 11. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 ovvero al comma 13, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. |  |
| 12. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. |  |
| 13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 10 e 11, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. Il monitoraggio permanente degli effetti degli interventi di attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini e sulle modalità di entrata e uscita nell'impiego, anche ai fini dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, è assicurato dal sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |  |
| 14. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili all’articolo 116 della Costituzione e all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. |  |
| 15. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |  |